

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4033

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CICCARDINI**

Presentata il 14 giugno 1989

Norme sull'emissione e l'utilizzazione di carte di debito e di credito

ONOREVOLI COLLEGI! — Il cosiddetto « denaro elettronico » ha conquistato un ruolo sempre più importante nella vita dei cittadini delle nazioni maggiormente sviluppate e le carte di credito, apparse più di quarant'anni fa negli Stati Uniti d'America, sono diventate oggi uno strumento di larghissima utilizzazione in tutti i paesi industrializzati.

Gli esercizi convenzionati, che già accettano in pagamento di beni e servizi le carte di credito, sono centinaia di migliaia in Italia e molti milioni nel mondo.

La praticità e la diffusione di questo mezzo di pagamento ha fatto sì che per le carte di credito — le cui dimensioni e caratteristiche sono ormai codificate da

norme ISO (*International standard organization*) — fossero studiate sempre più estese applicazioni; in particolare, la striscia magnetica ove è possibile scrivere o leggere informazioni con l'ausilio di macchine elettroniche, ha fatto compiere alle carte di credito un balzo di qualità; il titolare può, infatti, avvalersene per prelevare denaro da distributori automatici di banconote, sia in Italia sia all'estero; può effettuare telefonate con addebito diretto sulla propria bolletta; può prenotare posti in aereo e perfino ottenere l'emissione automatica dei biglietti di viaggio.

La versatilità e la comodità del « denaro in plastica » ha però attratto l'atten-

zione di menti criminali che hanno pensato di sfruttare a loro vantaggio alcune caratteristiche tecniche e d'uso della carta stessa. Inoltre, lo strapotere delle aziende che emettono tali carte ha reso del tutto iniquo il rapporto contrattuale con l'utilizzatore, ponendo a suo carico ogni rischio ed ogni penale, con norme particolarmente vessatorie, alcune delle quali sono da eminenti giuristi sospettate di incostituzionalità.

Nei paesi esteri, e segnatamente negli Stati Uniti d'America ove le carte di credito e debito hanno una larghissima diffusione, il legislatore, è già intervenuto con opportuni strumenti legislativi che limitano e condizionano la responsabilità dell'utente, specie in caso di utilizzazione fraudolenta. Recentissima è l'attenzione posta dall'OFT (*Office of fair trading*) britannico alle carenze contrattualistiche per l'uso di carte di debito e credito.

Rivolgendo, in particolare, l'attenzione alle carte di debito — cioè a quelle che permettono di addebitare somme al conto corrente bancario del titolare (ad esempio il servizio Bancomat) — si è constatato che la dislocazione ed il funzionamento delle macchine distributrici di contante, chiamate CD (*Cash dispenser*) od ATM (*Automated teller machine*), espongono l'utente a gravi rischi personali — per eventuali attacchi e rapine durante l'operazione di prelievo — ed economici — per le numerose frodi sin qui perpetrate e alle quali la stampa ha dato ampio risalto.

Il governo degli Stati Uniti d'America ha recentemente presentato un progetto di legge per la tutela anticrimine degli utenti di queste macchine, che prevede normative severe in termini di dotazioni di sicurezza: illuminazione, linea telefonica diretta di soccorso, codici computerizzati di emergenza, telecamere, ed altro. D'altro canto, il favore incontrato da questi strumenti di pagamento, accresciuto dalla possibilità del cittadino di tenere indosso poco contante e, in particolare per i commercianti, di essere meno soggetti al rischio di rapina, è dimostrato,

anche in Italia, dalla progressione dell'utilizzazione del servizio Bancomat:

Anno	Carte emesse (numero)	Prelievi (numero)	Importo prelevato (miliardi)
1983	—	787.897	149.701
1984	2.868.097	7.117.757	1.409.815
1985	3.429.497	15.347.411	3.245.000
1986	3.627.296	18.091.246	3.027.765

Si noti che la diminuzione registratasi tra il 1985 ed il 1986 è frutto dei timori indotti nel pubblico delle numerose frodi e dalla scarsa tutela offerta agli utenti.

Per facilitare l'uso di questi nuovi strumenti di pagamento, che possono semplificare la gestione del contante domestico, e per tutelare meglio gli esercenti dal rischio di rapina, la CEE ha lanciato un appello a tutti i paesi membri per l'introduzione di leggi maggiormente rispettose dell'equità contrattuale e della tutela del consumatore.

Anche in relazione a questo appello e con la certezza di rispondere al profondo bisogno di tutela del cittadino, la presente proposta di legge non solo recepisce quanto già sperimentato in altri paesi, ma pone nuove e più sicure frontiere per l'utilizzazione generalizzata dei moderni strumenti plastici ed elettronici di credito e di debito.

L'articolo 1 indica gli elementi indispensabili ai fini della trasparenza del rapporto contrattuale e della sua certezza giuridica; a quest'ultima è ispirato anche l'articolo 2 che determina con esattezza il momento conclusivo del contratto tra emittente e titolare della carta di credito e debito. La disposizione dell'articolo 3 che impone l'uso della lingua italiana nella redazione delle condizioni generali di contratto tiene conto del notevole grado di internazionalizzazione della moneta elettronica.

L'articolo 4, anticipando uno degli aspetti fondamentali di moderno assetto dei rapporti tra gli istituti bancari o finanziari e la loro clientela, stabilisce il principio dell'assenso espresso dall'utente alle modificazioni di espletamento del servizio come condizione necessaria di validità, fatte salve le sole modificazioni di lieve entità che non implicino aggravamento delle condizioni contrattuali.

L'articolo 5 elenca gli obblighi del titolare della carta nei confronti dell'ente emittente al fine del mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza e dell'adozione dei provvedimenti necessari nei casi di turbativa del rapporto. Allo stesso fine è preordinato l'articolo 6 con il « richiamo » — almeno annuale — da parte dell'emittente delle modalità e condizioni attinenti alla sicurezza d'uso e di conservazione della carta.

L'articolo 7 enuncia gli obblighi del titolare nei casi di perdita o furto della carta e nel caso di comportamento negligente, predisponendo, altresì, un sistema rapido e continuo di comunicazione e di intervento.

L'articolo 8 specifica che tra le condizioni di utilizzazione redatte dall'emittente deve essere chiaramente indicato il

rischio connesso con la trascrizione « in chiaro » del codice confidenziale del titolare.

La responsabilità dell'emittente nei casi di anomalia di funzionamento del sistema elettronico è affermata dall'articolo 9, mentre l'articolo 10 elenca i casi di esclusione della responsabilità del titolare della carta. L'articolo 11 attiene alla presunzione relativa di prova dei documenti stampati rilasciati dai vari apparati elettronici. L'articolo 12 fissa nel momento della ricezione l'irrevocabilità dell'ordine di pagamento e l'articolo 13 detta le norme transitorie.

Per accordare il tempo necessario alle varie istituzioni finanziarie di aggiornare tecnicamente gli apparati elettronici due norme transitorie prevedono che entro due anni dall'entrata in vigore della legge tutti gli apparati devono essere attrezzati al rilascio della documentazione dell'operazione effettuata e che entro tre anni gli stessi apparati siano dotati di idonei dispositivi di protezione e sicurezza dell'utente sulla base delle disposizioni emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti l'Unione nazionale consumatori e gli enti emittenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'ente emittente stabilisce per iscritto le condizioni generali che regolano l'utilizzazione delle carte che consegna. Queste condizioni espresse in modo chiaro ed intelleggibile, costituiscono la base del contratto tra l'ente emittente ed il titolare e devono essere portate a conoscenza del titolare prima della conclusione del contratto relativo all'emissione della carta.

ART. 2.

1. Il contratto tra l'ente emittente ed il titolare s'intende concluso nel momento in cui il titolare utilizza la carta per la prima volta e purché egli abbia ricevuto, con almeno tre mesi di anticipo, un esemplare delle condizioni di utilizzazione.

ART. 3.

1. Le condizioni generali che regolano l'utilizzazione della carta da parte del titolare ed ogni altro documento relativo alle carte ed alla sua utilizzazione sono redatte in lingua italiana.

ART. 4.

1. Le condizioni di utilizzazione non possono essere modificate se non dopo che la modifica proposta sia stata notificata per iscritto al titolare che, sempre per iscritto, deve dare il suo assenso entro quattro settimane dalla ricezione della notifica. In mancanza di assenso, il contratto si intende consensualmente risolto.

2. Una modifica delle condizioni generali non coinvolge la responsabilità del titolare se non è provato che quest'ultimo ne aveva conoscenza o avrebbe dovuto averne conoscenza.

3. A parziale deroga delle disposizioni precedenti, alle condizioni di utilizzazione possono essere apportate modifiche di lieve entità, che non rappresentino aggravamento delle condizioni contrattuali per il titolare, purché esse siano notificate al titolare negli abituali estratti conto sui quali devono essere debitamente evidenziate.

ART. 5.

1. Il titolare ha i seguenti obblighi nei confronti dell'ente emittente:

a) prendere tutte le precauzioni per garantire la sicurezza della carta emessa;

b) conservare il segreto sul procedimento che permette di identificarlo come persona abilitata all'uso della carta;

c) informare immediatamente l'ente emittente:

1) in caso di furto o perdita della carta;

2) in caso di registrazione di operazioni non autorizzate sul proprio conto;

3) in caso di errore od irregolarità nella gestione del conto da parte dell'ente emittente.

ART. 6.

1. È obbligo dell'ente emittente di fornire opportune istruzioni ripetute regolarmente almeno una volta l'anno, sulle modalità di uso e conservazione sicura della carta e degli eventuali codici confidenziali ad essa associati.

ART. 7.

1. In caso di perdita o furto della carta il titolare, appena si rende conto del fatto, deve informare l'ente emittente, nei confronti del quale è responsabile di ogni pregiudizio subito da quest'ultimo sino al momento in cui non è messo al corrente della perdita o del furto della carta, con il limite di 50 ECU.

2. Se, per negligenza, il titolare consente ad un terzo di avere accesso al suo codice confidenziale od altro mezzo di identificazione, favorendo così un'utilizzazione abusiva della carta, il titolare deve informarne l'ente emittente, verso il quale è responsabile del pregiudizio eventualmente subito da quest'ultimo sino al momento in cui ne viene a conoscenza, con il limite di 50 ECU.

3. La prova della negligenza spetta all'ente emittente la carta.

4. L'ente emittente deve mettere il titolare in condizione di poterlo informare notte e giorno della perdita o del furto della carta attivando a tale scopo un numero telefonico verde, con comunicazione a carico del destinatario, che deve essere riportato sull'estratto conto, sulle comunicazioni al cliente, nonché su tutti i documenti relativi alla carta e sulla carta stessa. Il numero verde deve essere dotato di dispositivo automatico e continuo di registrazione delle chiamate.

5. È valida la comunicazione effettuata con qualsiasi altro mezzo purché sia possibile documentarne la data e l'ora di trasmissione. Per messaggi telegrafici vale la data e l'ora di presentazione del telegramma.

6. Non appena ricevuta l'informazione della perdita o del furto di una carta, l'ente emittente deve prendere immediatamente le misure necessarie per bloccare l'accesso di questa carta ad eventuali sistemi elettronici di trasferimento di fondi e darne notizia al titolare.

ART. 8.

1. Le condizioni di utilizzazione della carta devono indicare che il codice confidenziale del titolare, od ogni altro mezzo che permetta di identificarlo, non deve essere trascritto sulla carta o su qualsiasi altra documentazione che l'interessato conservi o trasporti insieme alla carta, in particolare se v'è il rischio che sia perduta o rubata insieme alla carta.

ART. 9.

1. L'ente emittente è responsabile nei confronti del titolare per i danni diretti ed indiretti subiti da quest'ultimo come conseguenza di una anomalia nel sistema elettrico di trasferimento di fondi cui la carta ha accesso.

2. Resta salvo il diritto di rivalsa dell'ente emittente verso terzi.

ART. 10.

1. Il titolare della carta è sollevato da ogni responsabilità diretta od indiretta risultante da:

a) utilizzazione fraudolenta della carta;

b) utilizzazione di una carta falsificata;

c) atti fraudolenti commessi durante il funzionamento del sistema di pagamento, che coinvolgono la carta a lui rilasciata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se sia provato il coinvolgimento del titolare stesso in tali illecite utilizzazioni.

ART. 11.

1. Il documento stampato rilasciato da uno sportello bancario automatico o apparecchio di trasferimento elettronico di

fondi o da un terminale di esercizio commerciale (POST) è ritenuto prova di ciò che vi è stampato. Tuttavia, in caso di contestazione, spetta all'ente emittente provare la verità di quanto stampato sul documento rilasciato dalla macchina.

ART. 12.

1. Quando il titolare, mediante l'uso della sua carta, impartisce un ordine di pagamento esso è irrevocabile a partire dal momento in cui è stato ricevuto da persona fisica o giuridica.

ART. 13.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli apparati che utilizzano carte di credito o debito atti al trasferimento elettronico di fondi o all'erogazione di contante (ATM o *Cash Dispenser*) devono rilasciare una ricevuta dell'operazione effettuata, riportante tutti gli estremi necessari per la completa individuazione della carta utilizzata, dell'importo e della data ed ora dell'operazione.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli apparati erogatori di contante (ATM o *Cash Dispenser*) devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione e sicurezza dell'utente, secondo disposizioni che saranno emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno e sentiti l'Unione nazionale consumatori e gli enti emittenti le carte di debito e credito.